SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno

Università di Modena e Reggio Emilia

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1999.

Fondo integrativo da ripartire tra le regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e borse di studio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1998;

Visto lo stanziamento del capitolo 1527 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione di prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1999, pari a lire 150 miliardi;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 5 agosto 1999;

Visti i dati raccolti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione del Fondo

1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2, 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari». Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, è riconosciuta la priorità di destinazione a favore di studenti di prima immatricolazione.

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo integrativo di cui ai presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a:

a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;

b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 1999

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1998 e ai dati raccolti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato Ministero) presso le regioni, le province autonome e le università, il Fondo per il 1999 è ripartito sulla base della tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 1999-2000.

Art. 3.

I criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000

1. Nell'anno 2000 il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base degli stessi criteri adottati per l'anno 1999.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

p. *Il Ministro dell'Università*
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 278

Tabella 1 - Riparto finale del Fondo Integrativo destinato alle regioni ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 30.7.1998

REGIONI / PROVINCE AUTONOME	Stanziamento destinato dalle regioni nell'a.a. 1998/99 per le finalità del Fondo	Riparto finale teorico ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.C.M. 30.07.98	Differenza negativa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 30.7.1998	Detrazione differenza	Riparto teorico con esclusione delle regioni che hanno un saldo negativo tra spesa e riparto del Fondo	Incidenza %	Integrazione riparto	Riparto finale del fondo ai sensi dell'art. 3, comma 5 e 6 del D.P.C.M. 30.7.1998
	a	b	c	d	e	f	g	h
				(b - c)				(d + g)
ABRUZZO	L. 9.269.029.396	L. 4.187.136.964		L. 4.187.136.964	L. 4.187.136.964	2,813	L. 3.193.236	L. 4.190.330.200
BASILICATA	L. 1.335.181.097	L. 188.476.160		L. 188.476.160	L. 188.476.160	0,127	L. 143.738	L. 188.619.897
CALABRIA	L. 9.919.297.400	L. 6.506.897.583		L. 6.506.897.583	L. 6.506.897.583	4,371	L. 4.962.355	L. 6.511.859.938
CAMPANIA	L. 36.456.372.862	L. 16.584.483.477		L. 16.584.483.477	L. 16.584.483.477	11,142	L. 12.647.823	L. 16.597.131.300
EMILIA ROMAGNA	L. 40.445.045.547	L. 16.176.140.711		L. 16.176.140.711	L. 16.176.140.711	10,868	L. 12.336.409	L. 16.188.477.119
FRIULI VENEZIA GIULIA	L. 12.891.740.302	L. 6.131.240.023		L. 6.131.240.023	L. 6.131.240.023	4,119	L. 4.675.867	L. 6.135.915.890
LAZIO	L. 46.162.458.835	L. 12.594.821.965		L. 12.594.821.965	L. 12.594.821.965	8,462	L. 9.605.188	L. 12.604.427.153
LIGURIA	L. 7.018.325.221	L. 3.499.068.569		L. 3.499.068.569	L. 3.499.068.569	2,351	L. 2.668.494	L. 3.501.737.063
LOMBARDIA	L. 40.868.000.000	L. 13.583.060.509		L. 13.583.060.509	L. 13.583.060.509	9,125	L. 10.358.848	L. 13.593.419.358
MARCHE	L. 16.315.069.144	L. 11.248.959.169		L. 11.248.959.169	L. 11.248.959.169	7,557	L. 8.578.793	L. 11.257.537.962
MOLISE	L. 1.895.780.728	L. 1.062.623.281		L. 1.062.623.281	L. 1.062.623.281	0,714	L. 810.388	L. 1.063.433.669
PIEMONTE	L. 17.185.923.535	L. 4.429.653.590		L. 4.429.653.590	L. 4.429.653.590	2,976	L. 3.378.186	L. 4.433.031.776
PUGLIA	L. 16.830.000.000	L. 4.264.392.343		L. 4.264.392.343	L. 4.264.392.343	2,865	L. 3.252.153	L. 4.267.644.496
SARDEGNA	L. 12.177.588.768	L. 7.056.185.317		L. 7.056.185.317	L. 7.056.185.317	4,741	L. 5.381.258	L. 7.061.566.575
SICILIA	L. 28.372.065.022	L. 13.634.932.993		L. 13.634.932.993	L. 13.634.932.993	9,160	L. 10.398.408	L. 13.645.331.401
TOSCANA	L. 36.746.856.621	L. 13.821.509.279		L. 13.821.509.279	L. 13.821.509.279	9,286	L. 10.540.696	L. 13.832.049.976
PROVINCIA BOLZANO	L. 1.038.000.000	L. 1.151.516.305	-L. 113.516.305	L. 1.038.000.000				L. 1.038.000.000
PROVINCIA TRENTO	L. 2.995.257.640	L. 1.580.230.297		L. 1.580.230.297	L. 1.580.230.297	1,062	L. 1.205.131	L. 1.581.435.428
UMBRIA	L. 6.834.312.902	L. 3.492.328.748		L. 3.492.328.748	L. 3.492.328.748	2,346	L. 2.663.354	L. 3.494.992.103
VENETO	L. 22.207.404.490	L. 8.806.342.716		L. 8.806.342.716	L. 8.806.342.716	5,916	L. 6.715.980	L. 8.813.058.696
Totale	L. 366.963.709.510	L. 150.000.000.000	-L. 113.516.305	L. 149.886.483.695	L. 148.848.483.695	100,000	L. 113.516.305	L. 150.000.000.000

99A9965

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 novembre 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 12 aprile 1996 recante: «Approvazione della regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi»;

Considerato che il CEN - Comitato europeo di normalizzazione, ha emanato nel gennaio 1998 la norma armonizzata EN 621 «Non domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products», emanata in conformità alla direttiva 89/396/CEE e relativa ai generatori di aria calda a tiraggio naturale di portata termica non superiore a 300 kW per uso non domestico, nella quale non è richiesta la dotazione di dispositivi antireflusso nei generatori oggetto della norma stessa;

Rilevata la necessità di sopprimere la prescrizione presente nel punto 4.5.2.1 del citato decreto ministeriale che, nel prevedere per i generatori termici una dotazione aggiuntiva non prevista da una norma armonizzata, costituisce una violazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 1996;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 12 aprile 1996 citato in premessa, al punto 4.5.2.1 sono soppresse le parole: «I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti combustione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A9925

DECRETO 16 novembre 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1984, concernente norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Rilevata la necessità di aggiornare il citato decreto 24 novembre 1984 alla luce delle innovazioni intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte;

Sentito il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche al decreto 24 novembre 1984, citato in premessa, indicate negli allegati al presente decreto.

Art. 2.

I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO AL D.M. 24 NOVEMBRE 1984

PARTE PRIMA – SEZIONE 2^ (Condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar)

2.1.1. – Tubi

Il punto 2.1.1. è così modificato:

«*I tubi da impiegare nella costruzione delle condotte devono essere di acciaio, prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme di cui alla Tabella 1*».

2.2.2. – Tensione ammissibile

Il punto 2.2.2. è così modificato:

«*La tensione ammissibile deve corrispondere al valore:*

$$\sigma = \frac{Rt_{min}}{K}$$

dove:

Rt_{min} = *carico unitario al limite di allungamento totale, minimo garantito per tipo di materiale prescelto* (N/mm^2)

K = *fattore di sicurezza, da scegliere in relazione alla specie della condotta da posare come segue,*

- *per le condotte di 1^ Specie*
  K = 1,40 purché siano eseguite tutte le prove aggiuntive prescritte al Par. b) del punto 2.4.4. e al punto 2.5.2.
  K = 1,75 in mancanza anche di una sola delle prove aggiuntive suddette
- *per le condotte di 2^ e 3^ Specie:*
  K = 3,50».

PARTE PRIMA – SEZIONE 3^ (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar)

3.1 – Materiali

Il punto 3.1, fino alla lettera b) compresa è così modificato:

«*I tubi, i raccordi ed i pezzi speciali da impiegare per la costruzione delle condotte per gas naturale possono essere di acciaio, di ghisa sferoidale e di polietilene.*
Per la parte aerea delle derivazioni d'utenza è inoltre ammesso l'uso del rame.».

I punti da 3.1.1 a 3.1.4. sono così modificati:

«*I tubi devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme di cui alla Tabella 1.*»

3.2.1.3 – Tubi di ghisa grigia

Il punto 3.2.1.3 è abrogato.

3.4.1 – Profondità di interramento

Nella tabella di cui alla lettera a) del punto 3.4.1 è soppressa la voce relativa alla ghisa grigia.
Alla lettera f) del punto 3.4.1 è aggiunto il seguente periodo:
«E' tuttavia consentito che i tratti terminali degli allacciamenti di utenza, costituiti dalla parte di tubazione che esce in superficie per collegarsi all'impianto fuori terra, siano in polietilene, purché essi siano salvaguardati con protezioni contro l'azione dei raggi UV e, ove ritenuto necessario, da danneggiamenti meccanici e da incendio.».

3.4.3 – Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione

Al secondo periodo del punto 3.4.3 ,dopo il valore «25%», è aggiunto il seguente periodo:
«Per le tubazioni di polietilene con diametro esterno non superiore a 50 mm, destinate all'alimentazione dei fabbricati in derivazione dalle condotte principali, non vengono prescritte distanze di sicurezza a condizione che i tubi non entrino nel fabbricato e siano adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche nella parte interrata per una lunghezza corrispondente alle sopracitate distanze di sicurezza prescritte per le condotte principali.».

PARTE PRIMA – SEZIONE 4^ (Impianti di riduzione della pressione)

4.4.3. – Distanza di sicurezza

Il punto 4.4.3. è così modificato:
« Le distanze di sicurezza, che devono intercorrere tra l'alloggiamento del gruppo di riduzione ed i fabbricati esterni, non devono essere inferiori a 2 m.
Per gli impianti alimentati da condotte di 4^ e 5^ Specie con diametro esterno non superiore a 48,3 mm per l'acciaio e 50 mm per il polietilene di cui al punto 3.4.3, oppure alimentati da condotta di 6^ Specie, non viene fissata alcuna particolare prescrizione per le distanze.».

TABELLA 1

Numero norma	Titolo norma	Edizione (*)
UNI EN 10208-2	Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescrizione B	Luglio 1998
EN 10208-1	Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery conditions - Part 1: Pipes of requirement class A	Novembre 1997
UNI ISO 4437	Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili	Luglio 1988
UNI EN 969	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas . Prescrizioni e metodi di prova.	Marzo 1996
UNI ISO 4200	Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche	Novembre 1981
UNI EN 1057	Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.	Novembre 1997
UNI 8863	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1	Gennaio 1987
UNI 9034	Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio ≤ 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione	Marzo 1997

(*) Le date riportate sono quelle di pubblicazione da parte UNI

Note :

1) Per i tubi impiegati per la costruzione delle condotte di 1^ Specie dimensionati con un fattore di sicurezza

K = 1,40, è obbligatorio eseguire la prova d'urto per la determinazione della resilienza dell'acciaio nei casi e con le modalità di cui alla norma UNI EN 10208-2.

2) I tubi impiegati nella costruzione delle condotte di 1^ e 2^ Specie devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 10208-2.

3) Per i tubi di polietilene occorrerà prevedere quanto segue:

3.1) a modifica della UNI ISO 4437:

- il valore della tensione circonferenziale prescritto al p.to 4.2.2.1. deve essere maggiore o uguale a 8 N/mm^2 (MPa);
- il valore della tensione circonferenziale prescritto al p.to 4.2.3.1., per temperatura di prova pari a 20 °C deve essere maggiore o uguale a 10 N/mm^2 (MPa) con un tempo minimo di rottura ≥ 100 h. (La normativa di riferimento per la modalità di prova è la UNI EN 921);
- il valore della tensione circonferenziale prescritto al p.to 4.2.3.1., per temperatura di prova pari a 80 °C deve essere maggiore o uguale a 4,6 N/mm^2 (MPa) con un tempo minimo di rottura ≥ 165 h. (La normativa di riferimento per la modalità di prova è la UNI EN 921).

3.2) Inoltre dovranno essere effettuate a campione le prove indicate nel seguente prospetto:

Prova	Tipo	Valori di riferimento	Riferimenti normativi prove
tempo di induzione all' ossidazione (stabilità termica) a 200°	1 - 2	≥ 20 minuti	EN 728
indice di fluidità per 5 kg a 190 ° per 10 minuti	1	Massimo scostamento ± 20% dal valore dato dal produttore della mescola	EN-ISO 1133 ISO 4440/1
indice di fluidità per 5 kg a 190 ° per 10 minuti	2	0,2 ÷ 1,4 g/10 min e dopo la lavorazione, differenza massima del ± 20% dal valore dichiarato dal produttore della composizione	ISO 1133 ISO 4440/1
contenuto di sostanze volatili	1	≤ 350 mg/kg	EN 12099
contenuto H_2O (*)	1	≤ 300 mg/kg	EN 12118
resistenza alla propagazione lenta della frattura a 80°C per 165 h	1	nessuna rottura	EN ISO 13479
resistenza alla propagazione rapida della frattura (a 0 °C e velocità d'impatto di 20 m/sec)	1	≥[(MOP/2,4) - (13/18)] bar dove MOP è la pressione massima operativa	ISO 13477

1 = prove da effettuarsi sulla materia prima. 2 = prove da effettuarsi sul prodotto.

(*) Applicabile solamente se il requisito per il contenuto di sostanze volatili non è nei limiti;

99A9924

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 1999.

Limite annuo complessivo previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportive dilettantistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto l'art. 25, comma 1, della citata legge, il quale prevede che i proventi delle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, nonché quelli realizzati per il tramite di raccolta di fondi effettuata con qualsiasi modalità, non concorrono alla formazione del reddito di dette associazioni sportive dilettantistiche se sono percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del limite annuo complessivo di cui al citato art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo complessivo dei proventi realizzati, in via occasionale e saltuaria, nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità nell'ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo di imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito delle predette associazioni, è stabilito nella misura massima di lire cento milioni per periodo di imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

99A9946

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 15 luglio 1999 concernente: «Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione speri-

mentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche, concernente l'affidamento al Co.Ge.Vo. di Chioggia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3;

Visto il decreto 15 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1999 concernente la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia e successive modifiche;

Vista la proposta di modifica delle misure di gestione avanzata dal consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi - CO.GE.VO. - di Chioggia;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 8 del decreto 15 luglio 1999, così come modificato dall'art. 4 del decreto 6 ottobre 1999, è così sostituito:

«Al fine di salvaguardare il novellame presente è fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di pesca delle vongole nelle seguenti zone:

tratto di litorale posto dalla diga sud del porto di Chioggia fino al parallelo passante per la sponda sud del fiume Adige;

area di mare compresa tra il parallelo passante per la sponda sud del fiume Adige e la sponda sud della foce del Po della Maistra, fino al 30 novembre 1999.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: AULITTO

99A9926

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 agosto 1999.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E INCARICO PER IL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1992 di concessione di servizi aerei di linea alla società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. e di approvazione della concessione n. 4372 di repertorio stipulata in data 15 aprile 1992;

Considerato che tra le condizioni poste dalla decisione della Commissione europea del 15 luglio 1997, in merito alla procedura relativa al piano di ristrutturazione Alitalia 1996-2000, è compresa (art. 1, punto 4, lettera *a)*, la seguente: «...*a*) che inizierà immediatamente il processo di revisione della convenzione n. 4372 del 15 aprile 1992, approvata con decreto del 16 aprile 1992 (in prosieguo: "la convenzione"), con l'obiettivo di completare tale processo entro il 31 dicembre 1998, per assicurarne una corrispondenza formale con la legislazione comunitaria ed in particolare per quanto riguarda "diritto di prelazione", "interferenza del Governo", "conformità con i regolamenti di liberalizzazione del trasporto aereo" e "privilegi aeroportuali"»;

Considerato che l'amministrazione concedente e la società hanno ritenuto, in conformità alla succitata condizione posta dalla decisione della Commissione europea del 15 luglio 1997, di procedere agli adattamenti del testo della convenzione, al fine di assicurarne la corrispondenza formale con la legislazione comunitaria;

Ritenuta pertanto, alla luce anche degli impegni assunti dal Ministro nei confronti degli organi comunitari, necessaria l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 4640 di repertorio, stipulato in data 14 luglio 1999 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo n. 4660 di repertorio, stipulato in data 14 luglio 1999, tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.

Roma, 2 agosto 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della progammazione economica
AMATO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo
BERSANI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 363

ALLEGATO
(n. 4640 di rep. - in data 14 luglio 1999)

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. 4372 DI REPERTORIO STIPULATA IN DATA 15 APRILE 1992 TRA IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E LA SOCIETÀ ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE, SOCIETÀ PER AZIONI, PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA.

L'anno millenovecentonovantanove, il mese di luglio il giorno 12 in Roma, nella sede del Ministero dei trasporti e della navigazione in piazza della Croce Rossa n. 1

tra

l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione (d'ora in avanti denominato «Amministrazione concedente»)

e

la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. (d'ora in avanti denominata la «Società») con sede in Roma, viale Alessandro Marchetti n. 111, codice fiscale 00476680582, rappresentata, come da certificato della Camera di commercio di Roma in data 18 dicembre 1998 allegato al presente atto, dall'Amministratore delegato dott. Domenico Cempella

Preso atto:

a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»);

b) del regolamento CEE n. 2407/92, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei;

c) del regolamento CEE n. 2408/92, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;

d) del regolamento CEE n. 2409/92, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci;

e) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 («Principi sulla erogazione dei servizi pubblici»);

f) della legge 30 luglio 1994, n. 474 («Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni»);

g) della legge 6 febbraio 1996, n. 52 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994»);

h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»);

i) del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 («Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile»);

j) del decreto ministeriale 38/T del 30 marzo 1998 («Certificato di operatore aereo»);

k) della legge 24 aprile 1998, n. 128 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997»);

Premesso:

a) che in data 15 aprile 1992 tra l'Amministrazione concedente e la Società è stata sottoscritta la convenzione n. 4372 di repertorio per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea, approvata e resa esecutiva con decreto 16 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1992 (d'ora in avanti denominata la «Convenzione»), il cui testo si intende richiamato per intero nella presente premessa;

b) che per effetto della fusione per incorporazione della «Aero Trasporto Italiani - A.T.I. S.p.a.» nella «Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.» con decorrenza dal 29 ottobre 1994 quest'ultima Società è subentrata in pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo della «Aero Trasporto Italiani - A.T.I. S.p.a.», a norma dell'art. 2504-*bis* del codice civile;

c) che ai sensi dell'art. 50 della richiamata Convenzione, le clausole della stessa incompatibili con l'entrata in vigore di norme interne o comunitarie perdono ogni efficacia;

d) che il 26 giugno 1997 il Ministro dei trasporti p.t., la Società e i competenti rappresentanti p.t. della Commissione europea, nell'ambito della procedura di cui all'art. 93, par. 3, del Trattato di Roma sul piano di ristrutturazione Alitalia 1996-2000, hanno, tra l'altro, confermato, attraverso uno scambio di lettere, che una revisione *«de facto»* della Convenzione era già avvenuta al fine di assicurarne, sulla base del citato art. 50 della Convenzione medesima, la corrispondenza formale con la legislazione comunitaria, con particolare riferimento alle clausole di detta Convenzione relative a: «diritto di prelazione», «interferenza del Governo», «conformità con i regolamenti di liberalizzazione del trasporto aereo» e «privilegi aeroportuali»;

e) che tra le condizioni poste dalla decisione della Commissione europea del 15 luglio 1997, all'esito della procedura citata al precedente punto, è compresa (art. 1, punto 4, lettera *a)*, la seguente: «... *a)* che inizierà immediatamente il processo di revisione della convenzione n. 4372 del 15 aprile 1992, approvata con decreto del 16 aprile 1992 (in prosieguo: "la convenzione"), con l'obiettivo di completare tale processo entro il 31 dicembre 1998, per assicurarne una corrispondenza formale con la legislazione comunitaria ed in par-

ticolare per quanto riguarda "diritto di prelazione", "interferenza del Governo", "conformità con i regolamenti di liberalizzazione del trasporto aereo" e "privilegi aeroportuali",...»

f) che l'Amministrazione concedente e la Società intendono, in conformità alla succitata condizione posta dalla decisione della Commissione europea del 15 luglio 1997, procedere agli adattamenti del testo della Convenzione, al fine di assicurarne la corrispondenza formale con la legislazione comunitaria;

g) che nell'ambito del piano di ristrutturazione Alitalia 1996-2000 è stato previsto l'esercizio dell'attività in concessione anche attraverso l'utilizzo di vettori aerei controllati dalla Società, finalizzato all'attuazione di una gestione orientata ad una logica di mercato, con costi concorrenziali, e grande flessibilità operativa;

Ritenuto, da parte dell'Amministrazione concedente:

a) che in ragione della necessità di assicurare il diritto costituzionalmente sancito alla mobilità dei cittadini, garantendo le relazioni ed il traffico aereo verso i Paesi non appartenenti all'Unione europea nell'ambito dello svolgimento dei servizi di linea concessi ed in virtù della designazione operata negli accordi internazionali di traffico, la Società ha costituito un'impresa dotata di un sistema di strutture tecniche, operative e commerciali, di risorse finanziarie e di mezzi tecnici ed organizzativi in grado di far fronte al servizio di pubblica utilità concessole;

b) che oggetto della concessione sono i servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci, eserciti;

c) che lo sviluppo di uno scenario competitivo nel quale le compagnie nazionali possano operare con efficienza, remuneratività e regolarità costituisce interesse primario per gli utenti e per l'industria del trasporto aereo nazionale;

d) che costituisce interesse primario, parimenti alla piena operatività dell'hub di Roma, l'applicazione, per l'hub di Malpensa, del decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 46/T, sull'assetto del traffico aereo, sul sistema aeroportuale milanese, a norma dell'art. 8 del regolamento CEE n. 2408/92, in conformità alle prescrizioni del decreto ministeriale 9 ottobre 1998, n. 101/T;

e) che l'assegnazione dei diritti di traffico da parte dell'Amministrazione concedente viene effettuata, anche al fine di assicurare la qualità del servizio concesso, secondo criteri non discriminatori, in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale dell'impresa richiedente;

f) che le determinazioni che vengono adottate nella presente convenzione si ispirano al principio di assicurare un pronto ed efficace soddisfacimento delle esigenze di sviluppo del traffico, man mano che esse si verificheranno, in condizioni di economicità, affidabilità ed efficienza;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Premessa

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2.

Oggetto e durata della concessione

La presente Convenzione ha per oggetto i servizi di trasporto aereo di linea (passeggeri, posta e merci) sulle rotte internazionali extra comunitarie ed intercontinentali esercite.

Tutti i servizi oggetto della concessione cessano con la sua scadenza, indipendentemente dalle singole date di inizio e salvo l'obbligo della Società di assicurare l'esercizio, alle medesime condizioni, nel tempo necessario per la stipula della nuova Convenzione.

Nessuna innovazione è introdotta rispetto alla durata della concessione, già prevista dalla Convenzione n. 4372 di repertorio, stipulata il 15 aprile 1992, al 23 ottobre 2002.

Art. 3.

Facoltà nell'esercizio dei servizi

Ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'Amministrazione concedente, dell'utenza e dei terzi anche per i servizi forniti attraverso altri vettori, è consentito alla Società stipulare accordi operativi ed in particolare l'esercizio di servizi di linea tramite attribuzione di codici identificativi della Società a tratte di linea esercitate da altri vettori, nonché l'acquisto di spazio sui servizi di linea operati da altri vettori, conformemente alle norme comunitarie.

I predetti accordi devono essere approvati dall'Amministrazione concedente, sulla base dell'equivalenza degli standard operativi offerti dal vettore operante, e della sussistenza dei requisiti tecnico-operativi, economici e organizzativi richiesti alle società concessionarie.

Art. 4.

Cessioni e sostituzioni

È fatto divieto di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, i servizi aerei oggetto della presente Convenzione, pena la decadenza della concessione del servizio ceduto. L'Amministrazione concedente riconosce alla Società la facoltà di esercitare, in tutto o in parte, mediante società controllate, previa verifica dell'equivalenza degli standard operativi nonché della sussistenza dei requisiti tecnico-operativi, economici e organizzativi richiesti alle società concessionarie, ovvero utilizzando aeromobili delle stesse, servizi aerei che formano oggetto della presente concessione.

Art. 5.

Economicità della gestione

La concessione deve essere esercitata secondo principi di economicità ed efficienza, che tanto l'Amministrazione concedente quanto la Società sono tenuti a perseguire.

Perché sia garantito a tutti gli effetti il regolare efficiente svolgimento dei servizi concessi, l'Amministrazione concedente si riserva di richiedere alla Società, e questa è obbligata a fornirli entro congrui termini, tutti gli elementi idonei di giudizio.

Art. 6.

Approvazione orari

I servizi concessi devono essere espletati con continuità, regolarità, puntualità e capacità adeguate e secondo gli orari predisposti dalla Società e da essa sottoposti all'approvazione dell'Ammnistrazione concedente almeno trenta giorni prima della loro entratata in vigore.

Art. 7.

Interruzione di servizi

Qualora la Società ritenga di disattivare un collegamento dovrà darne comunicazione all'Amministrazione concedente indicando il termine, non inferiore a trenta giorni, dal quale la decisione dovrà avere esecuzione, esponendone le ragioni.

L'Amministrazione concedente, qualora ritenga che il servizio non possa essere disattivato, può ordinare alla Società la continuazione dell'esercizio del collegamento, ovvero indicare un termine congruo per la riattivazione. Se il collegamento viene disattivato nonostante la messa in mora dell'Amministrazione concedente o non venga riattivato entro il termine assegnato, si verifica la decadenza del collegamento medesimo.

Art. 8.

Accordi di traffico

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, la Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione concedente, entro 30 giorni dalla conclusione, gli accordi di traffico stipulati con altre compagnie.

La Società è tenuta a trasmettere, su richiesta dell'Amministrazione concedente, il testo di ogni altro accordo che comunque afferisce ai servizi in concessione.

Art. 9.

Condizioni generali di trasporto partecipazione della Società alla I.A.T.A.

A cura della Società debbono essere esposte al pubblico le «Condizioni generali di trasporto» sia per i servizi internazionali che per i servizi interni.

Le suddette «condizioni» in due testi distinti per il trasporto passeggeri e per il trasporto merci, debbono essere predisposte dalla Società e preventivamente approvate dall'Amministrazione concedente.

È consentito alla Società di far parte della International Air Transport Association (I.A.T.A.).

Art. 10.

Tariffe dei trasporti internazionali

Le tariffe dei trasporti internazionali di persone e di cose, ancorché scaturenti dalle Conferenze di consultazione tariffaria della I.A.T.A. o comunque da consultazioni intervettoriali, non entrano in vigore se non sono state previamente approvate dall'Amministrazione concedente che provvederà in conformità alla normativa comunitaria ed agli accordi internazionali.

Art. 11.

Disposizioni ministeriali

La Società è obbligata ad adeguarsi alle disposizioni che, in merito ai controlli sulle efficienza degli aerei e relativi strumenti di sicurezza, all'efficienza ed all'addestramento dei piloti, saranno emanate dall'Amministrazione concedente e dalle altre Amministrazioni dello Stato, nonché dagli organi comunitari.

Art. 12.

Effettuazione dei servizi

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo beneficio.

La Società, in virtù della concessione dei servizi di linea di cui alla presente Convenzione, è tenuta, ai sensi dell'art. 1079 del codice civile, al trasporto delle persone e delle cose per tutti i servizi esercitati per tutti gli scali previsti negli orari approvati dall'Amministrazione concedente in base alle condizioni generali di cui all'art. 9 e con le sole limitazioni inerenti alla sicurezza del volo e alle restrizioni dei diritti di traffico.

La Società si impegna a servire con regolarità i collegamenti, e più in generale i mercati, oggetto della presente Convenzione.

Nell'esercizio dei servizi oggetto della concessione, la Società si attiene ai «Principi sulla erogazione dei servizi pubblici» contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, nonché alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1995, in quanto applicabili.

Per quanto riguarda le compensazioni per il negato imbarco, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 295/1991, salva l'applicazione di eventuali normative più favorevoli per il consumatore.

Art. 13.

Convenzioni di viaggio

Possono essere concessi passaggi aerei sui servizi oggetto della presente concessione, anche attraverso apposite convenzioni, alle persone designate dall'Amministrazione concedente.

Art. 14.

Proprietà e disponibilità degli aeromobili

Gli aeromobili potranno essere posseduti dalla Società a titolo di proprietà ovvero in base a qualsiasi tipo di contratto di utilizzazione, in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

In caso di sostituzione di aeromobile per urgente ed imprevista necessità (avaria, riprotezione passeggeri, ecc.), sono applicabili le disposizioni di cui alla JAR.OPS 1 Subpart B «Leasing of aeroplanes at short notice».

Art. 15.

Tipo degli aeromobili

Nei servizi concessi la Società deve impiegare aeromobili di numero e di tipo adeguati alle esigenze del traffico ed alle capacità infrastrutturali degli aeroporti da utilizzare e che rispondono ai requisiti di efficienza e di sicurezza secondo quanto disposto dalle normative in vigore.

La Società è altresì tenuta a dar corso a tutte le richieste di notizie tecniche, previste dalle normative in vigore, che verranno rivolte all'Amministrazione concedente.

È in facoltà dell'Amministrazione concedente disporre accertamenti per assicurarsi dell'ottemperanza da parte della Società di quanto sopra.

Se gli aeromobili in servizio, a giudizio dei competenti organi tecnici, non danno più sufficiente affidamento di sicurezza, l'Amministrazione concedente ne dispone l'immediata cessazione dall'impiego, riservandosi di ordinare i necessari accertamenti e di prescrivere, se del caso, eventuali limiti di utilizzazione.

Art. 16.

Organizzazione tecnica/operativa - Visite di controllo

La Società è tenuta a mantenere i requisiti tecnici di idoneità prescritti dalle vigenti disposizioni nonché disporre di infrastrutture adeguate per la regolare preparazione dei voli e per la tenuta della documentazione tecnico-operativa.

È in facoltà dell'Amministrazione concedente disporre visite di controllo, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Art. 17.

Incidenti ed avarie

La Società è tenuta a comunicare immediatamente all'Amministrazione concedente ogni incidente o avaria che comporti la sospensione di aeromobili dall'impiego facendo seguire una relazione tecnica contenente tutti gli elementi in suo possesso, atti a ricostruirne le cause.

Restano ferme tutte le facoltà di competenza dell'Amministrazione concedente previste, in materia di inchiesta sugli incidenti aerei, dalle vigenti disposizioni di legge e dalle convenzioni internazionali.

Art. 18.

Rendiconti e bilanci

La Società è tenuta a trasmettere all'Amministrazione concedente copia conforme del bilancio e dei conti annuali approvati dall'Assemblea ed a fornire ogni chiarimento richiesto.

Art. 19.

Statistiche

Nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di tutela della riservatezza, la Società è tenuta a fornire gli elementi statistici relativi ai servizi gestiti richiesti dall'Amministrazione concedente, ivi comprese le speciali rilevazioni statistiche qualitative e quantitative concernenti il traffico delle proprie linee.

L'Amministrazione concedente si impegna a fornire alla Società gli elementi statistici in suo possesso, sempre che non vi ostino motivi di riservatezza, nonché la collaborazione necessaria per le eventuali indagini dirette ad acquisire una migliore conoscenza del fenomeno del trasporto aereo.

Art. 20.

Requisiti finanziari e di nazionalità

Per tutta la durata della concessione, la Società è tenuta a mantenere i requisiti di idoneità finanziaria necessaria a garantire l'esercizio regolare dei servizi oggetto della presente Convenzione.

La Società deve inoltre rispondere ai requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2407/92, agli articoli 776 e 751 del codice della navigazione, come modificato dalla legge n. 128/98, e da quelli richiesti dagli accordi bilaterali di traffico di cui è vettore designato.

L'Amministrazione concedente, tuttavia, conferma che, in relazione al processo di privatizzazione della Società, saranno valutati gli effetti di tale processo sui diritti di traffico della Società e delle compagnie aeree da quest'ultima controllate e che verranno adottate le misure opportune per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni nazionali e comunitarie in materia di proprietà e di controllo, nonché quelle rivenienti dagli accordi bitaterali stipulati con Stati extra Spazio economico europeo.

Eventuali variazioni dello statuto della Società e del capitale sociale, nonché l'assunzione di partecipazioni ad enti, società nazionali o straniere devono essere comunicate all'Amministrazione concedente e non devono essere in contrasto con la presente Convenzione.

Art. 21.

Organizzazione commerciale della Società

Ai fini della tutela dell'utenza e per il regolare svolgimento dei servizi in concessione, onde assicurare un adeguato accesso al prodotto, la Società deve disporre di una congrua struttura organizzativa e commerciale, in Italia e all'estero la cui composizione ed articolazione deve essere comunicata all'Amministrazione concedente.

Art. 22.

Assicurazioni

La Società è tenuta a stipulare le assicurazioni obbligatorie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi e norme, anche comunitarie, in vigore. La Società dovrà altresì provvedere, per quanto non previsto al comma precedente, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento della propria attività per danni che comunque possano derivare all'Amministrazione concedente, agli utenti ed a terzi.

Art. 23.

Complicazioni internazionali

In caso di complicazioni internazionali, di conflitti, di rivoluzioni, di sommosse e di provvedimenti sanitari nei territori ove effettua i suoi servizi, la Società è tenuta a chiedere immediate istruzioni all'Amministrazione concedente o ai competenti organi del Ministero degli affari esteri.

Qualora le Amministrazioni competenti stabiliscano la effettuazione o continuazione dei servizi per fini di interesse nazionale, le stesse assumono la garanzia degli aeromobili, del personale, dei passeggeri e di ogni altra cosa relativa ai servizi medesimi per qualunque danno derivante da causa di guerra, e dipendente dagli altri fatti previsti nel primo comma del presente articolo, esclusi quelli avvenuti per fatti dell'equipaggio e della Società o per inosservanza delle regole di guerra.

Il valore da rimborsare alla Società per la perdita degli aeromobili e degli altri materiali sarà stabilito in base ai prezzi vigenti al momento dell'incidente in relazione allo stato d'uso degli aeromobili e degli altri materiali.

L'eventuale svolgimento del servizio in condizioni non economiche, ove imposto dalle Amministrazioni competenti, formerà oggetto di compensazioni nell'ambito di specifici accordi tra l'Amministrazione concedente e la Società, con riferimento al quadro normativo e amministrativo che rgoli la particolare situazione di emergenza.

Cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione del servizio e se la sospensione medesima si prolunghi oltre tre mesi, è in facoltà della Società di rinunciare alla continuazione del servizio.

Art. 24.

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, in particolare sull'interpretazione, efficacia, validità, esecuzione o risoluzione dello stesso, sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri; ciascuna parte nominerà un arbitro ed il terzo membro, che fungerà da presidente del collegio, sarà scelto di comune accordo dai due arbitri così nominati. In difetto sulla nomina, di uno o più arbitri, provvederà il presidente del tribunale di Roma ai sensi e nei termini dell'art. 810 del codice di procedura civile.

Gli arbitri applicheranno sia le regole sostanziali che procedurali del diritto italiano; in particolare, gli arbitri dovranno attenersi alla procedura di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 25.

Domicilio legale

Ai fini della presente Convenzione il domicilio legale della Società è stabilito in Roma, nella sede sociale.

Art. 26.

Sanzioni

Nel caso di inosservanza delle clausole contenute nella presente Convenzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27, la Società è passibile delle seguenti sanzioni, da applicarsi con provvedimento del Ministro:

1) sanzione pecuniaria non inferiore a L. 40.000.000 e non superiore a L. 500.000.000;

2) sospensione da un mese ad un anno o decadenza dai servizi interessati, previa diffida, in caso di reiterate infrazioni debitamente contestate;

3) decadenza, previa diffida, dalla concessione, in caso di reiterate infrazioni debitamente contestate che pregiudichino il regolare svolgimento del complesso dei servizi concessi.

L'importo delle sanzioni di cui a punto 1) del presente articolo sarà versato sul cap. 2618 capo VII imputato a Ministero delle finanze e avente titolo «Somme versate ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico civile».

Art. 27.

Decadenza dalla concessione - Risoluzione della Convenzione

L'Amministrazione concedente dichiara altresì decaduta la concessione e risolta la Convenzione:

1) qualora la Società risulti non in possesso dei requisiti di nazionalità comunitaria;

2) qualora la Società assuma un qualsiasi servizio per conto di altro Governo senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3) quando la Società assuma verso Stati esteri impegni relativi all'esercizio dei servizi concessi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

4) quando risulti che la Società sia in stato di grave disorganizzazione o di grave dissesto tali da poter compromettere la continuità e la sicurezza dei servizi concessi;

5) quando la Società perda i prescritti requisiti finanziari, tecnici o operativi;

6) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

Art. 28.

Spese contrattuali e di registrazione

Le spese di bollo, di scritturazione e di registrazione fiscale riguardanti il presente atto sono a carico della Società concessionaria.

Art. 29.

Sopravvenienza di norme interne e comunitarie

Qualora in pendenza della presente Convenzione entrino in vigore norme interne o comunitarie che siano applicabili anche ai rapporti in essere e che siano incompatibili con le clausole della Convenzione stessa, queste ultime perdono ogni efficacia.

L'Amministrazione concedente e la Società concorderanno i conseguenti adeguamenti.

Art. 30.

Approvazione

La presente Convenzione, mentre vincola la Società fin d'ora, non impegna l'Amministrazione concedente finché la Convenzione stessa non sarà approvata nelle forme prescritte dalle vigenti leggi.

Per la società Alitalia Linee aeree italiane S.p.a.
CENPELLA

Per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione
TREU

99A9923

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 novembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tenuate Dospan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1987, concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetamino-simili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, concernente divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, con il quale venivano sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti fenfluramina e dexfenfluramina, nonché vietato l'utilizzo delle suddette sostanze in preparazioni magistrali anche preparate in farmacia;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997, recante divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1998, recante modifiche al decreto ministeriale 18 settembre 1997, concernente divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;

Visto il parere espresso dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) nella seduta del 31 agosto 1999;

Sentita la sottocommissione di farmacovigilanza, che nella riunione del 15 novembre 1999 ha deciso la sospensione delle specialità medicinali contenenti «amfepramone cloridrato»;

Ritenuto di dover procedere, a tutela della salute pubblica, alla sospensione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g),* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TENUATE DOSPAN
10 compresse 75 mg - A.I.C. n. 019749011, ditta Bruno farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9921

DECRETO 15 novembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Linea Valeas».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1987, concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetamino-simili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, concernente divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, con il quale venivano sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti fenfluramina e dexfenfluramina, nonché vietato l'utilizzo delle suddette sostanze in preparazioni magistrali anche preparate in farmacia;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997, recante divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1998, recante modifiche al decreto ministeriale 18 settembre 1997, concernente divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;

Visto il parere espresso dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) nella seduta del 31 agosto 1999;

Sentita la sottocommissione di farmacovigilanza, che nella riunione del 15 novembre 1999 ha deciso la sospensione delle specialità medicinali contenenti «amfepramone cloridrato»;

Ritenuto di dover procedere, a tutela della salute pubblica, alla sospensione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

LINEA VALEAS
25 compresse - A.I.C. n. 018138014, ditta Valeas S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9922

ORDINANZA 10 novembre 1999.

Divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di alcuni tipi di candele che simulano nell'aspetto e in alcune caratteristiche i prodotti alimentari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la legge 3 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1992, n. 73, di attuazione della direttiva 87/357/CEE, relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo che prevede il divieto di immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute e la sicurezza dei consumatori;

Considerato che è stata segnalata la pericolosità di alcuni tipi di candele che, data la loro forma di frutta ed il loro odore, sono suscettibili di essere confuse, dai bambini, con prodotti alimentari;

Tenuto conto della relazione tecnica dell'Istituto superiore di sanità del 20 ottobre 1999 sui prodotti in questione;

Ritenuto che per la salvaguardia della salute pubblica la commercializzazione di tali prodotti debba essere impedita su tutto il territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata su tutto il territorio nazionale l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di candele profumate rispondenti alle seguenti denominazioni:

candela color arancione «Tangerine * Mandarine»;
candela color lampone «Raspberry * Framboise»;
candela color fragola «Strawberry * Fraise»;
candela color lilla «Grape * Raisin»;
candela color verde «Pear * Poire»;
candela color giallo «Banana * Banane»,

esportate in Italia dalla società «Europe import», con sede in Carras (Francia).

Art. 2.

1. Chiunque commercializzi i suddetti prodotti è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A9947

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1999.

Approvazione del piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio di frana). Adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate. Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9. (Deliberazione n. 1).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

la legge 3 agosto 1998, n. 267 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1998 «Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999 «Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

la legge 13 luglio 1999, n. 226 «Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 135, recante interventi urgenti in materia di protezione civile»;

Considerato:

che le Autorità di bacino devono approvare, entro il 31 ottobre 1999, un «Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto»; contenente «l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale»;

che il piano straordinario deve prioritariamente ricomprendere le aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

che per le aree a rischio idrogeologico molto elevato devono essere adottate, entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del piano straordinario, misure di salvaguardia il cui contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989 oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo art. 17;

che le perimetrazioni e le misure di salvaguardia stabilite con la presente delibera possono essere modificate ed integrate in senso restrittivo e non, in base a nuove necessità urgenti, a conoscenze aggiuntive di breve periodo ed agli effetti di azioni di mitigazione del rischio, anche nel quadro dei più puntuali interventi di perimetrazione delle aree a rischio, di valutazione approfondita dei rischi e di individuazione degli interventi di prevenzione e controllo del rischio a regime, connessi all'elaborazione del definitivo piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico;

che il comitato dei Ministri definisce d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari;

che secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 la perimetrazione delle aree a rischio di frana molto elevato avviene attraverso procedure speditive basate sull'interpretazione geomorfologica dalle osservazioni di campagna e dalle foto aeree, sulle analisi conoscitive di area vasta appositamente realizzate e disponibili, su risultati di studi utilizzati per la predisposizione dei piani stralcio adottati ed in corso di realizzazione, sulle informazioni storiche di carattere più specifico, sugli elementi di conoscenza disponibili e consolidati sul territorio, nonché sulla localizzazione e sulla caratterizzazione di eventi passati riconoscibili o noti, e infine su tutte le conoscenze disponibili presso gli enti territoriali;

che l'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, modificativo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, ha stabilito che «entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatto ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni»;

che l'Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno avendo già avviato le azioni per il «Piano stralcio per la tutela delle aree in frana» di cui al punto precedente, ha ritenuto necessario che le attività relative al piano straordinario per la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (legge n. 226/1999) ed al

piano stralcio per la difesa delle aree in frana (legge n. 183/1989) fossero sviluppate attraverso un coordinamento delle azioni, attribuendo al piano previsto dal decreto-legge n. 180/1998 e successive integrazioni, il significato di un piano preliminare che, nell'individuare le zone a rischio più elevato ponga le basi per i successivi approfondimenti;

che il piano straordinario redatto dall'Autorità è stato elaborato secondo criteri e metodologie avanzate ed in alcuni casi innovative, che vanno oltre quanto richiesto dal decreto-legge n. 180/1989 e successive integrazioni e costituiscono, nel contempo, un bagaglio di conoscenze di grande utilità per la redazione del «Piano stralcio per la difesa delle aree in frana» di cui alla legge n. 183/1989 e alla legge n. 493/1993;

che le attività sviluppate hanno visto la seguente articolazione:

attività di concertazione con tutti gli enti presenti sul territorio;

acquisizione di tutti gli elementi necessari indispensabili presso gli enti pubblici e privati;

omogeneizzazione della documentazione e studi acquisiti e di quella già in possesso dall'Autorità di bacino;

definizione della metodologia di lavoro per l'individuazione del rischio idrogeologico molto elevato;

studi ed analisi di foto aeree;

sopralluoghi;

elaborazione cartografia:

carta dei dissesti relativi ai dati in possesso dell'Autorità di bacino e/o segnalati dagli enti territoriali (Tav. I);

carta inventario dei fenomeni franosi (Tav. II);

carta geolitologica (elaborato preliminare) (Tav. III);

carta delle intensità dei fenomeni franosi in funzione delle massime velocità attese (Tav. IV);

carta degli insediamenti urbani e delle infrastrutture (Tav. V);

carta dei vincoli e dei parchi nazionali e regionali (legge n. 1497/1939, legge n. 1089/1939, legge n. 431/1985) (Tav. VI);

carta della vulnerabilità segnalata del tessuto urbano ed infrastrutturale (Tav. VII);

carta delle aree a rischio di frana molto elevato (Tav. VIII);

allegato 1 - Schedario frane;

allegato 2 - Elenco vincoli;

elaborazione misure di salvaguardia;

definizione programma per la mitigazione del rischio;

programma interventi;

che le misure di salvaguardia sono relative alle aree a «rischio idrogeologico molto elevato» alle «aree di alta attenzione» e alle «aree di attenzione» così come individuate nella perimetrazione;

che il piano straordinario è approvato con le procedure di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 132/1999, convertito in legge n. 226/1999, che ha aggiunto il comma 1-*bis* al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, convertito in legge n. 267/1998;

che il comitato tecnico nella seduta del 25 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole all'approvazione del citato «Piano straordinario contenente l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato»;

Quanto sopra premesso e considerato ed a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Delibera:

Art. 1.

Piano straordinario

Per le finalità di cui alle premesse è approvato il «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto», contenente l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno (rischio di frana), allegato alla presente delibera come parte integrante.

Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

relazione generale;

relazione attività di concertazione enti territoriali;

relazione tecnica;

misure di salvaguardia;

piano di interventi;

piano per la mitigazione del rischio;

cartografia tematica:

carta dei dissesti relativi ai dati in possesso dell'Autorità di bacino e/o segnalati dagli enti territoriali (Tav. I);

carta inventario dei fenomeni franosi (Tav. II);

carta geolitologica (elaborato preliminare) (Tav. III);

carta delle intensità dei fenomeni franosi in funzione delle massime velocità attese (Tav. IV);

carta degli insediamenti urbani e delle infrastrutture (Tav. V);

carta dei vincoli e dei parchi nazionali e regionali (legge n. 1497/1939, legge n. 1089/1939, legge n. 431/1985) (Tav. VI);

carta della vulnerabilità segnalata del tessuto urbano ed infrastrutturale (Tav. VII);

carta delle aree a rischio di frana molto elevato (Tav. VIII);

relazione cartografica;

allegato 1 - Schedario frane;

allegato 2 - Elenco vincoli.

Il piano straordinario riguarda le aree individuate e perimetrate nelle cartografie di cui al precedente comma.

L'elenco dei comuni, nei cui territori ricadono le aree individuate, perimetrate e riportate nella «Carta delle aree a rischio molto elevato», è contenuto nell'allegato 1 alla presente delibera.

Art. 2.

Misure di salvaguardia

Contestualmente all'approvazione del piano straordinario di cui all'art. 1 sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a «rischio idrogeologico molto elevato», «aree di alta attenzione» ed «attenzione», come individuate e perimetrate dal piano straordinario allegato alla presente delibera e indicata nella relativa cartografia.

Le misure di salvaguardia introducono norme transitorie di regolazione delle attività antropiche nelle aree perimetrate allo scopo di eliminare o ridurre significativamente i rischi indicati nelle premesse.

Art. 3.

Integrazioni e modifiche del piano straordinario e delle misure di salvaguardia

Le aree perimetrate e le misure di salvaguardia, rispettivamente approvate e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2, possono essere modificate e/o integrate in senso restrittivo e non, con le stesse modalità stabilite dal comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 convertito in legge n. 267/1998, introdotto dall'art. 9 della legge n. 226/1999, in funzione di nuove valutazioni. Valutazioni compiute sulla base di ulteriori rilievi di cui al «Programma mitigazione del rischio», alle risultanze di studi specifici, a nuovi eventi, a nuove emergenze ambientali, a nuove conoscenze scientifiche-tecniche, storiche ed equivalenti derivanti da indagini e studi specifici relative all'elaborazione del piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico e della restante pianificazione stralcio di bacino, alla variazione delle condizioni di rischio derivanti dal completamento degli interventi non strutturali e degli interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate e degli effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere dal programma per la mitigazione del rischio.

Art. 4.

Pubblicità ed effetti del piano straordinario e delle misure di salvaguardia

Copia della presente deliberazione, completa dell'allegato 1 (elenco dei comuni), è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e sui bollettini ufficiali delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise. Copia degli stesi atti è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, il Ministero dell'ambiente, la regione Abruzzo - Assessorato ai lavori pubblici, la regione Campania - Assessorato all'ambiente, la regione Lazio Assessorato ai lavori pubblici, la regione Molise - Assessorato ai lavori pubblici. Copia su supporto informatico sarà, altresì, trasmessa alle sedi delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Campobasso, Isernia, Roma, Frosinone, Latina, L'Aquila, Foggia e presso le sedi dei provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise.

Copia della presente deliberazione unitamente ad un «estratto della documentazione prodotta» (di cui all'art. 1) relativa al territorio di interesse, è trasmessa a tutti i comuni elencati nell'allegato 1, unitamente all'indicazione dei luoghi di deposito del piano straordinario.

Le amministrazioni destinatarie del deposito del piano, indicate al primo capoverso del presente articolo, provvederanno, entro quindici giorni dall'avvenuto deposito e secondo le rispettive competenze territoriali, alla notifica dello stesso ai sindaci dei comuni interessati riportati nell'allegato 1 alla presente delibera, indicando i tempi di pubblicazione, delle modalità di consultazione ed eventuale riproduzione.

I sindaci dei comuni di cui al precedente capoverso, a loro volta entro i successivi quindici giorni, provvederanno a pubblicare, per ulteriori quindici giorni, gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e sui bollettini ufficiali delle regioni interessate, le pubbliche amministrazioni non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle misure di salvaguardia adottate ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Analogamente, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente capoverso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, degli articoli 5, 6 e 7 delle misure di salvaguardia per il rischio idrogeologico.

Roma, 27 ottobre 1999

Il Presidente
MATTIOLI

Il Segretario generale
D'OCCHIO

ALLEGATO

1.2 ELENCO DEI COMUNI PERIMETRATI NEL PIANO STRAORDINARIO

Rischio di frana

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Presenza di area ad «attenzione»
AIELLO DEL SABATO	V	AV	no	no	si
ALTAVILLA IRPINA	V	AV	no	si	si
ARIANO IRPINO	V	AV	si	si	si
ATRIPALDA	V	AV	si	si	si
AVELLINO	V	AV	si	si	si
BAGNOLI IRPINO	V	AV	si	si	si
BISACCIA	V	AV	no	no	si
BONITO	V	AV	si	si	si
CANDIDA	V	AV	si	si	si
CAPRIGLIA IRPINA	V	AV	si	si	si
CARIFE	V	AV	si	si	si
CASALBORE	V	AV	si	si	si
CASSANO IRPINO	V	AV	si	si	si
CASTEL BARONIA	V	AV	si	si	si
CASTELFRANCI	V	AV	si	si	si
CASTELVETERE CALORE	V	AV	si	si	si
CERVINARA	V	AV	si	no	si
CESINALI	V	AV	no	no	si
CHIANCHE	V	AV	si	si	si
CHIUSANO DI SAN DOMENICO	V	AV	si	si	si
CONTRADA	V	AV	no	si	si
FLUMERI	V	AV	si	si	si
FONTANAROSA	V	AV	si	si	si
FRIGENTO	V	AV	si	si	si
GESUALDO	V	AV	no	si	si
GROTTAMINARDA	V	AV	si	si	si
GROTTOLELLA	V	AV	si	si	si
GUARDIA DEI LOMBARDI	V	AV	si	si	si
LAPIO	V	AV	si	si	si
LUOGOSANO	V	AV	si	si	si
MANOCALZATI	V	AV	no	no	si
MELITO IRPINO	V	AV	si	si	si
MERCOGLIANO	V	AV	si	no	no
MIRABELLA ECLANO	V	AV	si	si	si
MONTECALVO IRPINO	V	AV	si	si	si
MONTEFALCIONE	V	AV	si	si	si
MONTEFORTE IRPINO	V	AV	si	si	si
MONTEFREDANE	V	AV	no	si	si
MONTEFUSCO	V	AV	no	si	si
MONTELLA	V	AV	si	si	si
MONTEMARANO	V	AV	si	si	si

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Presenza di area ad «attenzione»
MONTEMILETTO	V	AV	no	no	si
MUGNANO DEL CARDINALE	V	AV	si	no	no
NUSCO	V	AV	si	si	si
OSPEDALETTO DI ALPINOLO	V	AV	si	si	no
PAROLISE	V	AV	no	no	si
PATERNOPOLI	V	AV	si	si	si
PETRURO IRPINO	V	AV	si	si	si
PIETRADEFUSI	V	AV	si	si	si
PIETRASTORNINA	V	AV	si	si	si
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	V	AV	si	si	si
PRATOLA SERRA	V	AV	no	no	si
ROCCA SAN FELICE	V	AV	no	si	si
ROCCABASCERANA	V	AV	si	si	si
ROTONDI	V	AV	si	no	si
SALZA IRPINA	V	AV	si	si	no
SAN MANGO SUL CALORE	V	AV	si	si	si
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	V	AV	si	si	si
SAN NICOLA BARONIA	V	AV	si	si	si
SAN POTITO ULTRA	V	AV	si	si	si
SAN SOSSIO BARONIA	V	AV	si	si	si
SANT' ANGELO A SCALA	V	AV	si	si	si
SANT' ANGELO ALL' ESCA	V	AV	no	si	si
SANT' ANGELO DEI LOMBARDI	V	AV	no	si	si
SANTA LUCIA DI SERINO	V	AV	si	si	no
SANTA PAOLINA	V	AV	si	si	si
SANTO STEFANO DEL SOLE	V	AV	si	si	si
SCAMPITELLA	V	AV	si	si	si
SERINO	V	AV	si	si	si
SORBO SERPICO	V	AV	si	si	si
STURNO	V	AV	no	si	si
SUMMONTE	V	AV	si	si	si
TAURASI	V	AV	si	si	si
TORELLA DEI LOMBARDI	V	AV	no	si	si
TORRE LE NOCELLE	V	AV	no	si	si
TORRIONI	V	AV	no	si	si
TREVICO	V	AV	si	si	si
TUFO	V	AV	no	si	si
VALLATA	V	AV	si	si	si
VALLESACCARDA	V	AV	si	si	si
VENTICANO	V	AV	no	si	si
VILLAMAINA	V	AV	si	si	si
VILLANOVA DEL BATTISTA	V	AV	si	si	si
VOLTURARA IRPINA	V	AV	si	no	si
ZUNGOLI	V	AV	si	si	si

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Presenza di area ad «attenzione»
AIROLA	V	BN	si	si	no
APICE	V	BN	si	si	si
APOLLOSA	V	BN	si	si	si
ARPAIA	V	BN	no	si	no
ARPAISE	V	BN	si	si	si
BASELICE	V	BN	si	si	si
BENEVENTO	V	BN	si	si	si
BONEA	V	BN	si	no	si
BUCCIANO	V	BN	si	no	no
BUONALBERGO	V	BN	si	si	si
CALVI	V	BN	no	no	si
CAMPOLATTARO	V	BN	si	si	si
CAMPOLI MONTE TABURNO	V	BN	si	si	si
CASALDUNI	V	BN	si	si	si
CASTELFRANCO IN MISCANO	V	BN	si	si	si
CASTELPAGANO	V	BN	si	si	si
CASTELPOTO	V	BN	si	si	si
CASTELVENERE	V	BN	si	no	si
CAUTANO	V	BN	si	si	si
CEPPALONI	V	BN	si	si	si
CERRETO SANNITA	V	BN	si	si	si
CIRCELLO	V	BN	si	si	si
COLLE SANNITA	V	BN	si	si	si
CUSANO MUTRI	V	BN	si	si	si
DURAZZANO	V	BN	no	si	no
FAICCHIO	V	BN	si	si	si
FOGLIANISE	V	BN	si	no	si
FRAGNETO L' ABATE	V	BN	si	si	si
FRAGNETO MONFORTE	V	BN	si	si	si
FRASSO TELESINO	V	BN	si	si	si
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	V	BN	no	si	si
GUARDIA SANFRAMONDI	V	BN	si	si	si
LIMATOLA	V	BN	si	si	si
MELIZZANO	V	BN	si	si	si
MOIANO	V	BN	si	no	no
MOLINARA	V	BN	si	si	si
MONTEFALCONE VAL FORTORE	V	BN	no	si	si
MONTESARCHIO	V	BN	si	si	si
MORCONE	V	BN	si	si	si
PADULI	V	BN	si	si	si
PAGO VEIANO	V	BN	si	si	si
PANNARANO	V	BN	si	si	si
PAOLISI	V	BN	si	si	si
PAUPISI	V	BN	si	si	si

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Prersenza di area ad «attenzione»
PESCO SANNITA	V	BN	si	si	si
PIETRAROJA	V	BN	si	si	si
PIETRELCINA	V	BN	si	si	si
PONTE	V	BN	si	si	si
PONTELANDOLFO	V	BN	si	si	si
REINO	V	BN	si	si	si
SAN GIORGIO DEL SANNIO	V	BN	no	si	si
SAN GIORGIO LA MOLARA	V	BN	si	si	si
SAN LEUCIO DEL SANNIO	V	BN	si	si	si
SAN LORENZELLO	V	BN	si	si	no
SAN LORENZO MAGGIORE	V	BN	si	si	si
SAN LUPO	V	BN	si	si	si
SAN MARCO DEI CAVOTI	V	BN	si	si	si
SAN MARTINO SANNITA	V	BN	no	si	si
SAN NAZZARO	V	BN	no	no	si
SAN NICOLA MANFREDI	V	BN	no	si	si
SANT' AGATA DEI GOTI	V	BN	si	si	si
SANT' ANGELO A CUPOLO	V	BN	no	si	si
SANT' ARCANGELO TRIMONTI	V	BN	si	si	si
SANTA CROCE DEL SANNIO	V	BN	si	si	si
SASSINORO	V	BN	si	si	si
SOLOPACA	V	BN	si	si	si
TOCCO CAUDIO	V	BN	si	si	si
TORRECUSO	V	BN	si	si	si
VITULANO	V	BN	si	si	si

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Presenza di area ad «attenzione»
AILANO	V	CE	si	si	si
ALIFE	V	CE	si	si	no
ALVIGNANO	V	CE	si	si	si
BAIA E LATINA	V	CE	si	si	si
BELLONA	V	CE	no	si	no
CAIANELLO	V	CE	no	no	si
CAIAZZO	V	CE	si	si	si
CALVI RISORTA	V	CE	si	si	si
CAMIGLIANO	V	CE	si	si	no
CAPRIATI AL VOLTURNO	V	CE	si	si	si
CAPUA	V	CE	si	si	si
CARINOLA	V	CE	no	si	si
CASAPULLA	V	CE	no	si	no
CASERTA	V	CE	si	si	no
CASTEL CAMPAGNANO	V	CE	no	si	si
CASTEL DI SASSO	V	CE	si	si	si
CASTEL MORRONE	V	CE	si	si	si
CASTELLO DEL MATESE	V	CE	si	si	si
CERVINO	V	CE	si	si	no
CIORLANO	V	CE	si	si	si
CONCA DELLA CAMPANIA	V/G	CE	si	si	si
DRAGONI	V	CE	si	si	no
FONTEGRECA	V	CE	si	si	si
FORMICOLA	V	CE	si	si	si
GALLO MATESE	V	CE	si	si	si
GALLUCCIO	LG	CE	si	si	si
GIANO VETUSTO	V	CE	si	si	si
GIOIA SANNITICA	V	CE	si	si	si
LETINO	V	CE	si	no	si
LIBERI	V	CE	si	si	si
MADDALONI	V	CE	no	si	no
MARZANO APPIO	V	CE	si	no	si
MIGNANO MONTE LUNGO	LG	CE	si	si	si
MONDRAGONE	V	CE	si	si	si
PIANA DI MONTE VERNA	V	CE	si	si	si
PIEDIMONTE MATESE	V	CE	si	si	si
PIETRAMELARA	V	CE	si	si	no
PIETRAVAIRANO	V	CE	si	si	si
PONTELATONE	V	CE	si	si	si
PRATA SANNITA	V	CE	si	si	si
PRATELLA	V	CE	si	si	si
PRESENZANO	V/G	CE	si	si	no
RAVISCANINA	V	CE	si	si	no
RIARDO	V	CE	no	si	no

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Presenza di area ad «attenzione»
ROCCA D'EVANDRO	LG	CE	si	si	si
ROCCAMONFINA	V/G	CE	si	no	no
ROCCAROMANA	V	CE	no	si	si
ROCCHETTA E CROCE	V	CE	si	si	si
RUVIANO	V	CE	no	si	si
SAN GREGORIO MATESE	V	CE	si	si	si
SAN PIETRO INFINE	LG	CE	si	si	no
SAN POTITO SANNITICO	V	CE	si	si	no
SAN PRISCO	V	CE	si	si	no
SANT' ANGELO D' ALIFE	V	CE	si	si	no
SESSA AURUNCA	V/G	CE	si	si	si
SPARANISE	V	CE	si	si	no
TEANO	V	CE	si	si	no
TORA E PICCILLI	V	CE	no	no	si
VAIRANO PATENORA	V	CE	si	si	si
VALLE AGRICOLA	V	CE	si	si	si
VALLE DI MADDALONI	V	CE	si	si	no

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Prersenza di area ad «attenzione»
GIFFONI VALLE PIANA	V	SA	si	no	si

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Prersenza di area ad «attenzione»
CERCEMAGGIORE	V	CB	si	si	si
CERCEPICCOLA	V	CB	si	si	si
SAN GIULIANO DEL SANNIO	V	CB	no	si	si
SEPINO	V	CB	si	si	si

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Prersenza di area ad «attenzione»
ACQUAVIVA D' ISERNIA	V	IS	si	si	si
CAROVILLI	V	IS	si	si	si
CARPINONE	V	IS	si	si	si
CASTEL SAN VINCENZO	V	IS	si	si	si
CASTELPETROSO	V	IS	si	si	si
CASTELPIZZUTO	V	IS	si	si	si
CERRO AL VOLTURNO	V	IS	si	si	si
COLLI A VOLTURNO	V	IS	si	si	si
CONCA CASALE	V	IS	no	si	no
FILIGNANO	V	IS	no	si	si
FORLI'DEL SANNIO	V	IS	si	si	si
FORNELLI	V	IS	si	si	si
ISERNIA	V	IS	si	si	si
LONGANO	V	IS	no	si	si
MACCHIA D'ISERNIA	V	IS	no	si	si
MIRANDA	V	IS	si	si	si
MONTAQUILA	V	IS	no	no	si
MONTERODUNI	V	IS	no	si	si
PESCHE	V	IS	si	si	no
PETTORANELLO DEL MOLISE	V	IS	si	si	si
PIZZONE	V	IS	si	si	si
POZZILLI	V	IS	si	si	no
RIONERO SANNITICO	V	IS	no	si	si
ROCCAMANDOLFI	V	IS	si	no	no
ROCCASICURA	V	IS	si	si	si
ROCCHETTA A VOLTURNO	V	IS	si	si	si
SAN PIETRO AVELLANA	V	IS	no	si	si
SANT'AGAPITO	V	IS	no	si	si
SCAPOLI	V	IS	si	si	si
SESSANO DEL MOLISE	V	IS	si	si	si
SESTO CAMPANO	V	IS	si	si	no
VASTOGIRARDI	V	IS	si	si	si
VENAFRO	V	IS	si	si	si

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Prersenza di area ad «attenzione»
ANZANO DI PUGLIA	V	FG	no	si	si
FAETO	V	FG	no	si	no
ROSETO VALFORTORE	V	FG	no	si	no

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Prersenza di area ad «attenzione»
AIELLI	LG	AQ	si	si	si
ALFEDENA	V	AQ	si	no	si
AVEZZANO	LG	AQ	si	si	si
BALSORANO	LG	AQ	si	si	si
BISEGNA	LG	AQ	si	si	si
CANISTRO	LG	AQ	si	si	si
CAPISTRELLO	LG	AQ	si	si	si
CAPPADOCIA	LG	AQ	si	si	si
CASTEL DI SANGRO	V	AQ	si	si	no
CASTELLAFIUME	LG	AQ	si	si	si
CELANO	LG	AQ	si	si	si
CERCHIO	LG	AQ	no	si	si
CIVITA D'ANTINO	LG	AQ	si	si	si
CIVITELLA ROVETO	LG	AQ	si	si	si
COLLARMELE	LG	AQ	si	si	no
COLLELONGO	LG	AQ	si	no	no
GIOIA DEI MARSI	LG	AQ	si	si	si
LECCE NEI MARSI	LG	AQ	si	no	si
LUCO DEI MARSI	LG	AQ	si	si	no
MASSA D'ALBE	LG	AQ	si	si	si
MORINO	LG	AQ	si	si	si
ORTONA DEI MARSI	LG	AQ	si	si	si
ORTUCCHIO	LG	AQ	si	si	no
OVINDOLI	LG	AQ	si	si	si
PESCINA	LG	AQ	si	si	si
ROCCA DI MEZZO	LG	AQ	si	si	no
SAN VINCENZO VALLE ROVETO	LG	AQ	si	si	si
TRASACCO	LG	AQ	si	si	no
VILLAVALLELONGA	LG	AQ	si	no	no

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Presenza di area ad «attenzione»
ACQUAFONDATA	V/G	FR	si	si	si
ACUTO	LG	FR	si	si	no
ALATRI	LG	FR	si	si	si
ALVITO	LG	FR	si	si	si
ANAGNI	LG	FR	si	si	si
ARCE	LG	FR	si	no	si
ARNARA	LG	FR	no	no	si
ARPINO	LG	FR	si	si	si
ATINA	LG	FR	si	si	si
AUSONIA	LG	FR	si	si	si
BELMONTE CASTELLO	LG	FR	si	si	si
BOVILLE ERNICA	LG	FR	no	si	si
BROCCOSTELLA	LG	FR	si	si	si
CAMPOLI APPENNINO	LG	FR	si	si	si
CASALATTICO	LG	FR	si	si	no
CASALVIERI	LG	FR	si	si	si
CASSINO	LG	FR	si	si	si
CASTELLIRI	LG	FR	no	si	si
CASTELNUOVO PARANO	LG	FR	si	si	si
CASTRO DEI VOLSCI	LG	FR	si	si	si
CASTROCIELO	LG	FR	no	si	no
CECCANO E PONTE	LG	FR	no	si	si
CEPRANO	LG	FR	si	no	si
CERVARO	LG	FR	si	si	si
COLLE SAN MAGNO	LG	FR	si	si	si
COLLEPARDO	LG	FR	si	si	si
CORENO AUSONIO	LG	FR	si	si	si
ESPERIA	LG	FR	si	si	si
FALVATERRA	LG	FR	si	si	si
FERENTINO	LG	FR	si	si	si
FIUGGI	LG	FR	si	si	no
FONTANA LIRI	LG	FR	no	si	si
FONTECHIARI	LG	FR	no	si	si
FROSINONE	LG	FR	si	si	si
FUMONE	LG	FR	no	si	no
GALLINARO	LG	FR	si	si	si
GIULIANO DI ROMA	LG	FR	no	no	si
GUARCINO	LG	FR	si	si	si
ISOLA DEL LIRI	LG	FR	si	si	si
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	LG	FR	si	si	si
MOROLO	LG	FR	si	si	si
PALIANO	LG	FR	si	si	si
PASTENA	LG	FR	si	si	si
PATRICA	LG	FR	si	si	no

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Prersenza di area ad «attenzione»
PESCOSOLIDO	LG	FR	si	si	si
PICINISCO	LG	FR	si	si	si
PICO	LG	FR	no	no	si
PIGLIO	LG	FR	si	si	si
POFI	LG	FR	no	no	si
PONTECORVO	LG	FR	si	si	si
POSTA FIBRENO	LG	FR	si	si	no
RIPI	LG	FR	no	no	si
ROCCA D'ARCE	LG	FR	si	si	si
ROCCASECCA	LG	FR	si	si	si
SAN BIAGIO SARACINISCO	V/G	FR	si	si	si
SAN DONATO VAL DI COMINO	LG	FR	si	si	si
SAN GIORGIO AL LIRI	LG	FR	si	si	no
SAN GIOVANNI INCARICO	LG	FR	no	si	si
SAN VITTORE DEL LAZIO	V/G	FR	no	si	si
SANT'AMBROGIO GARIGLIANO	LG	FR	no	no	si
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	LG	FR	si	si	si
SANT'APOLLINARE	LG	FR	no	si	si
SANT'ELIA FIUMERAPIDO	LG	FR	si	si	si
SANTOPADRE	LG	FR	si	si	si
SERRONE	LG	FR	si	si	si
SETTEFRATI	LG	FR	si	si	si
SGURGOLA	LG	FR	no	si	si
SORA	LG	FR	si	si	si
STRANGOLAGALLI	LG	FR	si	si	si
SUPINO	LG	FR	si	si	si
TERELLE	LG	FR	si	si	si
TORRE CAJETANI	LG	FR	si	si	no
TORRICE	LG	FR	si	no	si
TRIVIGLIANO	LG	FR	si	si	si
VALLEMAIO	LG	FR	no	si	si
VALLEROTONDA	V/G	FR	si	si	si
VEROLI	LG	FR	si	si	si
VICALVI	LG	FR	si	si	si
VICO NEL LAZIO	LG	FR	si	si	si
VILLA LATINA	LG	FR	no	si	si
VILLA SANTA LUCIA	LG	FR	si	si	si
CAMPODIMELE	LG	LT	no	si	no
CASTELFORTE	LG	LT	si	si	no
LENOLA	LG	LT	si	si	no
MINTURNO	LG	LT	no	no	si
ROCCA MASSIMA	LG	LT	no	si	si
SANTI COSMA E DAMIANO	LG	LT	si	si	si
SPIGNO SATURNIA	LG	LT	si	si	si

COMUNE	BACINO	PROVINCIA	Presenza di area a «rischio molto elevato»	Presenza di area ad «alta attenzione»	Presenza di area ad «attenzione»
ARTENA	LG	RM	si	si	no
BELLEGRA	LG	RM	si	si	si
CAPRANICA PRENESTINA	LG	RM	si	si	no
CARPINETO ROMANO	LG	RM	si	si	si
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	LG	RM	si	si	si
CAVE	LG	RM	no	si	si
COLLEFERRO	LG	RM	no	si	no
GAVIGNANO	LG	RM	si	si	no
GENAZZANO	LG	RM	si	si	si
GORGA	LG	RM	no	no	si
LABICO	LG	RM	si	no	no
LARIANO	LG	RM	si	no	no
MONTELANICO	LG	RM	no	no	si
OLEVANO ROMANO	LG	RM	no	si	si
PALESTRINA	LG	RM	no	no	si
ROCCA DI CAVE	LG	RM	si	si	no
ROCCA DI PAPA	LG	RM	si	no	no
ROCCA PRIORA	LG	RM	si	si	no
ROIATE	LG	RM	si	si	si
SAN VITO ROMANO	LG	RM	si	si	si
SEGNI	LG	RM	si	si	si
VALMONTONE	LG	RM	no	si	si
VELLETRI	LG	RM	si	no	no

99A9948

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 2 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che, all'art. 16, prevede l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, dirette alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio;

Richiamato il decreto rettorale n. 557 del 17 settembre 1999, con cui era stato modificato lo statuto dell'Università per l'istituzione, nell'ambito della facoltà di giurisprudenza, della «Scuola di specializzazione per le professioni legali»;

Preso atto che, allo stato attuale, non è stato emanato ufficialmente il decreto interministeriale di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 22 ottobre 1999, protocollo n. 1883/99;

Decreta:

Articolo unico

È ritirato il decreto rettorale n. 557 del 17 settembre 1999, relativo alla modifica dello statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia per l'istituzione, nell'ambito della facoltà di giurisprudenza, della «Scuola di specializzazione per le professioni legali».

Modena, 2 novembre 1999

Il rettore: PELLACANI

99A9934

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 5 novembre 1999, n. 402** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 6 novembre 1999), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS

1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive *come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,* vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti *con comprovata esperienza tecnico-economica* scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. *L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-*

grammazione economica secondo procedure competitive tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.»;

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«*2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18*-bis*. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo.*»;

c) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.»;

e) nel comma 5 il primo periodo è soppresso e dopo le parole del secondo periodo: «Alla società» sono inserite le seguenti: «per azioni di cui al comma 4». Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4.». Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole «, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, *esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 107 del 10 maggio 1999,* e raccolti dalla società di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* L'INPS *iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,* ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, *dei crediti* di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.».

g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2.»;

h) il comma 14 è *abrogato*;

i) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«*15.* A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2.»;

l) nel comma 16 dopo le parole: «Le cessioni di cui ai commi precedenti» sono inserite le seguenti: «, nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo»;

m) *i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:*

«18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.»;

n) *dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:*

«*18*-bis. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.*».

1-bis. *Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera* b), *del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge, è il seguente:

«Art. 13 *(Cessione e cartolizzazione dei crediti INPS).* — 1. *In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.*

2. *Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18*-bis. *I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo.*

3. *Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice civile e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.* I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.

4. *I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto l'esclusivo acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori di titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.*

5. Alla società *per azioni di cui al comma 4* si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. *La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4.* Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'emissione dei predetti titoli non si applica l'art. 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati, *fatta eccezione per l'ultimo periodo dei comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti alla società di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.*

6. *L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al concessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del codice civile.*

7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni

caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.

9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilire idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera *e)* del comma 1 dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

10. Il concessionario e il cessionario comunicato all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.

11. *Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché gli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2.*

12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionano controlli a campione sull'efficienza della riscossione.

14. *(Abrogato).*

15. *A seguito della costituzione della società di cui all'art. 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2.*

16. Le cessioni di cui ai commi precedenti, *nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo* sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalità e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

18. *L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.*

18-bis. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.*

19. *(Abrogato)*».

Art. 2.

Società per la gestione dei rimborsi

1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 1 le parole: «Il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e le parole: «dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali *ovvero trasferiti alla stessa in gestione dalla società cessionaria* dei crediti INPS di cui al comma 4 dell'articolo 13.»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «I crediti d'imposta *e* contributivi di cui al comma 1, che saranno ceduti alla società, sono integralmente garantiti dai cedenti.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dal decreto-legge, è il seguente:

«Art. 15 *(Società per la gestione dei rimborsi).* — 1. *Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica* è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi è assicurato dalla riscossione dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta società *dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali ovvero trasferiti alla stessa in gestione dalla società cessionaria dei crediti INPS di cui al comma 4 dell'art. 13.* La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.

2. La società provvede, tra l'altro, ad acquisire la liquidità necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti.

3. *I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1, che saranno ceduti alla società, sono integralmente garantiti dai cedenti.* Non è richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.

4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato e gli altri enti impositori si applica l'art. 111 del codice di procedura civile; nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta società.

5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Art. 3 *(Soppresso).*

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A9997

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba concernente la coproduzione di film, con allegato, firmato a Roma il 4 febbraio 1997.

Il giorno 23 agosto 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba concernente la coproduzione di film, con allegato, firmato a Roma il 4 febbraio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 81 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998.

Conformemente all'art. 8 tale accordo è entrato in vigore in data 23 agosto 1999.

99A9935

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 novembre 1999

Dollaro USA	1,0311
Yen giapponese	108,35
Dracma greca	328,95
Corona danese	7,4377
Corona svedese	8,6130
Sterlina	0,63610
Corona norvegese	8,1735
Corona ceca	36,210
Lira cipriota	0,57763
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,94
Zloty polacco	4,3332
Tallero sloveno	196,7140
Franco svizzero	1,6029
Dollaro canadese	1,5089
Dollaro australiano	1,6152
Dollaro neozelandese	2,0205
Rand sudafricano	6,3310

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9998

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 29 ottobre 1999, avente decorrenza dal primo periodo di paga sucessivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Padova.

Facchinaggio generico e meccanizzato:

54ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Portabagagli operanti nell'ambito delle stazioni ferroviarie e degli aereoporti:

61ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1006, 57.

Addetti a carico, scarico, pesatura, selezione, cernita, insaccamento, imballaggi, nell'ambito dei mercati ortofrutticoli, dei mercati ittici e dei macelli, addetti alla mattazione e scuoiatura bestiame:

54ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti, taxi acquei e simili;

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1006,57.

di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori mediante animale e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1006,57.

Attività accessorie delle precedenti:

posteggiatori:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con

l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

netturbini:

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1006,57.

99A9897

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Accordo di interpretazione autentica dell'art. 34, comma 2 del contratto integrativo nazionale n. 8/99/BL del 31 agosto 1999

Il giorno 21 del mese di settembre dell'anno 1999, presso il Ministero della pubblica istruzione sono convenuti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro scuola del 26 maggio 1999, individuati nell'allegato 1 al presente accordo e la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale n. 40933/BL del 2 agosto 1999.

Le parti, visto il contratto integrativo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999 e, in particolare, l'art. 34, comma 2, ultimo capoverso, rilevato che esso contiene un errore materiale per effetto del quale nei confronti dei responsabili amministrativi dei conservatori e delle accademie la misura dell'indennità di amministrazione risulta essere inferiore del 25% rispetto al procedimento di calcolo previsto nei precedenti contratti decentrati nazionali che disciplinavano la materia, concordano che:

all'art. 34, comma 2, ultimo capoverso, la frase: «Al responsabile amministrativo dei conservatori e delle accademie l'indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma» è sostituita con la frase: «Al responsabile amministrativo dei conservatori e delle accademie l'indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità di firma».

Contratto integrativo nazionale n. 9/99/BL del 5 ottobre 1999 concernente: Interpretazione autentica dell'art. 34, comma 2, del contratto integrativo nazionale del comparto scuola n. 8/99/BL del 31 agosto 1999.

A seguito dell'apposizione del visto da parte dell'ufficio centrale per il bilancio sul decreto ministeriale n. 225 del 24 settembre 1999, di autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del contratto integrativo nazionale di cui in premessa, il giorno 5 ottobre 1999, il direttore generale del personale dott. Michele Paradisi, in rappresentanza del Ministro della pubblica istruzione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate, con il presente atto stipulano il contratto integrativo nazionale di cui sopra.

p. il Ministro della pubblica istruzione
Il direttore generale del personale

Il presente atto è parte integrante del contratto stesso.

Roma, 5 ottobre 1999

99A9950

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta in veste di consiglio di amministrazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 gennaio 1993, n. 580, ha nominato conservatore del registro delle imprese il dirigente dott. Alfio Pagliaro con deliberazione n. 335 del 30 settembre 1999.

99A9936

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77